

Imposta di soggiorno da «girare» ai Comuni anche se non incassata

Tributi locali/2

I gestori sono comunque tenuti a riversare le somme non pagate dal cliente

Giuseppe Debenedetto

I gestori delle strutture ricettive devono comunque riversare l'imposta di soggiorno agli enti locali anche se il cliente non ha pagato l'ammontare del tributo dovuto. Lo ha chiarito il dipartimento delle Finanze in occasione di Telefisco 2024, dando atto delle modifiche legislative intervenute nel 2020 e del recente orientamento dei giudici contabili.

Il prelievo, istituito da oltre mille enti locali, colpisce i turisti soggiornanti nelle strutture ricettive, fino a un importo massimo di cinque euro a notte (dieci euro per Roma Capitale). Il Dl 34/2020 ha cambiato radicalmente il ruolo dei gestori delle strutture ricettive, che sono passati da compiti strumentali all'esazione dell'imposta di soggiorno a un ruolo attivo di responsabili del versamento del tributo, anche per il periodo precedente al 19 maggio 2020 (Dl 146/2021).

L'attuale disciplina assegna ai gestori delle strutture ricettive diversi compiti, dalla responsabilità nel versamento dell'imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, fino alla presentazione della dichiarazione e agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Sono previste sanzioni dal 100 al 200% dell'importo dovuto in caso

di omessa o infedele presentazione della dichiarazione e del 30% in caso di omesso, ritardato o parziale versamento del tributo.

Di conseguenza, precisa il Ministero, in caso di omesso versamento del tributo, il Comune può rivolgersi anche solo al gestore, pretendendo il pagamento dell'imposta e della sanzione del 30 per cento.

Le sezioni regionali della Corte dei conti Emilia-Romagna e Lombardia, citate dal Mef, concordano su questo punto ma hanno assunto posizioni diverse sulla qualifica di agente contabile del gestore della struttura ricettiva, negata dalla sezione Lombardia (quindi i gestori non



Le sezioni regionali della Corte dei conti citate dal Mef hanno posizioni diverse sulla qualifica di agente contabile

dovrebbero più presentare il conto giudiziale). Inoltre, seguendo l'orientamento della Corte Lombardia, i Comuni dovrebbero emettere gli avvisi di accertamento per il recupero dell'imposta e il contenzioso sarebbe esaminato dalle corti di giustizia tributaria.

Seguendo invece l'opposto orientamento, i Comuni dovrebbero segnalare alla Corte dei conti il mancato riversamento e attendere l'esito del giudizio per recuperare l'imposta. Si tratta evidentemente di questioni che hanno rilevanti riflessi dal punto di vista operativo e che andrebbero risolte quanto prima in sede legislativa.